



UBS Protezione viaggi Plus

Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Condizioni Generali di Assicurazione	5
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	5
II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative	6
A Annullamento	6
B Ritardo del volo	7
C Bagaglio	7
D Shop Garant	9
E Spese di cura all'estero	10
F Interruzione del viaggio	12
Panoramica delle prestazioni assicurative	14

Condizioni Generali di Assicurazione

UBS Protezione viaggi Plus

Sulla base delle polizze collettive n. 553048 stipulate con UBS Switzerland AG (UBS), AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AGA, garantisce copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e relativamente alle componenti assicurative elencate.

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

1 Persone assicurate

- 1.1 La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati» o «persone assicurate»:
 - titolare principale di una carta di credito UBS non disdetta (di seguito «titolare principale»);
 - coniuge convivente dell'assicurato. Se l'assicurato non è coniugato, la copertura assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato;
 - figli conviventi fino al compimento del 25° anno di età.
- 1.2 Le persone indicate al punto 1.1 con residenza fissa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein sono assicurate per tutte le componenti assicurative.

2 Campo di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II).

3 Inizio e durata del rapporto di assicurazione / Diritto di recesso

- 3.1 L'assicurazione ha una validità di un anno a partire dalla data di inizio indicata nella conferma scritta di UBS.
- 3.2 L'assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 7 giorni dal ricevimento della conferma scritta di UBS a mezzo lettera raccomandata. In tal caso qualsiasi copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e UBS provvederà a riaccreditare sul conto della carta di credito del recedente il premio assicurativo eventualmente già addebitato (confronta punto I 5).

3.3 In mancanza di disdetta del contratto assicurativo risp. del contratto relativo alla carta di credito con UBS (confronta punto I 6), il contratto assicurativo si rinnova tacitamente di volta in volta per la durata di un anno.

3.4 La perdita o il blocco risp. il rinnovo della carta di credito non interrompono la copertura assicurativa.

4 Accettazione delle CGA / Certificato d'assicurazione

Qualora l'assicurato non si avvalga del suo diritto di recesso (confronta punto I 3.2) entro il termine previsto, le «Condizioni Generali di Assicurazione UBS Protezione viaggi Plus» si intendono da lui lette, comprese e accettate e verranno applicate al rapporto di assicurazione.

5 Autorizzazione all'addebito

Con l'inoltro della richiesta di assicurazione ad UBS, nonché in caso di tacito rinnovo del contratto (confronta punto I 3.3), il titolare principale della carta di credito **autorizza espressamente l'UBS ad addebitare direttamente sul conto della sua carta di credito il premio assicurativo annuale dovuto**. Tale autorizzazione all'addebito vale anche nel caso in cui la carta sia bloccata, indipendentemente dal fatto che il blocco sia stato richiesto da UBS o dal titolare della carta.

6 Termine della copertura assicurativa / Disdetta

- 6.1 L'assicurato può disdire il contratto di assicurazione per iscritto alla scadenza, rispettando un preavviso di 3 mesi. L'assicurato deve inoltrare la disdetta ad UBS. Una volta trascorso il termine di disdetta, termina anche la copertura assicurativa.
- 6.2 La copertura assicurativa termina anche con la risoluzione del contratto UBS relativo alla carta di credito (disdetta da parte di UBS o da parte del titolare principale) oppure con la scadenza della carta di credito, anche se la durata annuale del contratto di assicurazione non è ancora terminata. In tal caso l'assicurato non ha però diritto al rimborso pro rata temporis del premio assicurativo.

7 Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa

La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dal punto I 8, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II), deve essere in grado di fornire le seguenti **prove cumulative del sinistro**:

- prova del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto alla AGA; confronta punto I 15.);
- prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione valido tra l'assicurato e AGA (presentazione della lettera di conferma di UBS) nonché prova che il premio assicurativo è stato pagato (fattura mensile del conto relativo alla carta di credito);
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio;
- in aggiunta per Shop Garant: prova che l'oggetto assicurato è stato pagato dall'assicurato almeno al 50% mediante la carta di credito UBS principale o la seconda carta risp. la relativa carta per il/la partner valide (ricevuta dell'acquisto con carta di credito o estratto conto mensile della carta di credito); I documenti necessari devono essere fatti pervenire alla AGA (confronta punto I 15).

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato al punto I 15).
- 8.2 La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertare il danno.
- 8.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a una malattia o a una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti di AGA.
- 8.4 Qualora la persona assicurata abbia il diritto di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate da AGA, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto e a cederlo a AGA.

9 Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, AGA ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

10 Eventi non assicurati

- 10.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 10.2 Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
 - abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
 - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
 - commettendo azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave;
 - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.
- 10.3 Le spese connesse ad un evento assicurato, come ad es. i costi per il rimpiazzo delle cose assicurate o quelli per scopi di polizia, non sono assicurate a meno che le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» non contengano disposizioni in altro senso (confronta punto II).
- 10.4 I danni dovuti ad eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, come pure quelli dovuti a epidemie o catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 10.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il paese.

11 Definizioni

11.1 Viaggio

Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori della residenza abituale e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno.

11.2 Malattia grave / Conseguenze gravi di un infortunio

Per malattia grave risp. conseguenze gravi di un infortunio si intendono il caso in cui il medico prescrive almeno un farmaco soggetto a obbligo di ricetta o attesti una incapacità lavorativa di almeno cinque giorni lavorativi.

11.3 Persone prossime

Sono considerate persone prossime:

- i parenti (coniuge, figli, fratelli, genitori, cognati, nipoti, suoceri, generi, nuore e nonni);
- il/la compagno/a di vita, nonché i suoi genitori e figli.

11.4 Mezzi di trasporto pubblici

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base ad un orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano in tale definizione.

11.5 Valori

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

12 Assicurazione multipla

In caso di assicurazione multipla, AGA eroga le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di rivalsa passa ad AGA nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

13 Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

14 Gerarchia delle norme

- 14.1 Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto II) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta punto I).
- 14.2 In caso di discrepanze linguistiche tra la versione italiana, francese, inglese e tedesca delle CGA fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

15 Indirizzi per i contatti

Per tutte le altre questioni concernenti la presente assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri, ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio della AGA al numero di tel. +41 44 283 38 05 o per e-mail all'indirizzo info@allianz-assistance.ch. Per emergenze mediche durante il viaggio chiamare il +41 44 283 35 80 (24 ore su 24). L'indirizzo per la corrispondenza è: Allianz Global Assistance (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

16 Gestione e comunicazione dei dati / Ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che UBS rispettivamente AGA possa ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che UBS Card Center SA (gestione delle operazioni con carte di credito), in quanto incaricata di UBS, venga a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adempimento ai compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che la AGA possa verificare presso UBS Card Center SA se il titolare principale della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con UBS. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza UBS Card Center SA a fornire informazioni ad AGA.

17 Foro competente e diritto applicabile

- 17.1 Le cause contro AGA possono essere presentate al tribunale della succursale della società oppure nel luogo svizzero di residenza della persona assicurata. Qualora la residenza della persona assicurata sia al di fuori della Svizzera, il foro competente è quello della sede della succursale della società.
- 17.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

18 Altre disposizioni

- 18.1 UBS ha stipulato con AGA un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. L'assicuratore è AGA. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico di UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.
- 18.2 Eventuali controversie tra l'assicurato e AGA non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.
- 18.3 AGA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti «Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) UBS Protezione viaggi Plus». Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto per carte di credito non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A Annullamento

1 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

1.1 La stipulazione dell'assicurazione (inizio della copertura assicurativa indicato nella lettera di conferma di UBS) deve avvenire, in caso di prima stipulazione, prima dell'eventuale inizio dei termini di annullamento fissati dall'organizzatore del viaggio per i quali è prevista una penale.

1.2 La prestazione per persone singole è limitata a CHF 5000 e per le famiglie e CHF 15000 per ogni sinistro e per ogni anno.

1.3 Spese di annullamento

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto II A 2) non può onorare il contratto con

– l'organizzatore del viaggio (tour operator) – il locatore

e lo annulla, AGA paga le spese di annullamento dovute per contratto fino all'ammontare della somma assicurata concordata (confronta punto II A 1.2).

1.4 Inizio ritardato del viaggio

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto II A 2) può iniziare il viaggio o usufruire dell'affitto solo con ritardo, AGA si assume al posto delle spese di annullamento (al max. fino all'ammontare delle spese in caso di annullamento):

– le spese di viaggio aggiuntive legate alla partenza ritardata e

– le spese per la parte del soggiorno non sfruttata come quota proporzionale sul prezzo del pacchetto (senza le spese di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

1.5 Non verranno rimborsate le spese forfetarie sull'ordine, le spese di elaborazione pratica sproporzionate o applicate più volte, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni e quelle per i premi assicurativi.

2 Eventi assicurati

2.1 Malattia, infortunio, morte e gravidanza

In caso di malattia grave, di conseguenze gravi di un infortunio (confronta punto I 11.2) o in seguito al decesso, a condizione che l'evento in questione si sia verificato successivamente al momento della prenotazione del viaggio:

1 della persona assicurata;

– di una persona prossima che abbia prenotato lo stesso viaggio (confronta punto II A 2.1.2);

– di una persona, che non partecipa al viaggio, prossima alla persona assicurata o alla persona prossima che partecipa al viaggio (confronta punto II A 2.1.2);

– del sostituto sul posto di lavoro se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

2 Se la persona la cui infermità è causa dell'annullamento non è né parente, né imparentata, né compagno/a di vita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo nel caso in cui la persona assicurata dovrebbe partire da sola.

3 Se la malattia è cronica o ricorrente, senza che per questo lo svolgimento del viaggio sia in dubbio al momento della prenotazione, la copertura assicurativa sussiste solo nel caso in cui il viaggio deve essere annullato per un aggravamento acuto e inatteso attestato da un medico, per una ricaduta inattesa e acuta o in seguito a decesso inatteso.

4 In caso di gravidanza della persona assicurata o della persona prossima che ha prenotato lo stesso viaggio (confronta punto I 11.3), a condizione che la gravidanza sia subentrata successivamente al momento della prenotazione del viaggio e che la gravidanza renda il viaggio impossibile o oggettivamente inopportuno.

2.2 Compromissione della proprietà nel luogo di residenza

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali e si renda quindi indispensabile la presenza della persona assicurata a casa.

2.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata

Se l'inizio del viaggio prenotato viene reso impossibile dal ritardo o da una avaria del mezzo di trasporto pubblico o taxi utilizzato nel paese di domicilio permanente per il raggiungimento del luogo di partenza previsto dall'organizzazione del viaggio.

2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata e ritorno con «Auto su treno»

Se il veicolo riportato sul documento di trasporto, nel giorno della partenza e durante il tragitto diretto verso la stazione di imbarco, diviene inutilizzabile in seguito a guasto o incidente.

3 Eventi non assicurati

3.1 Cattivo andamento della guarigione

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di una operazione o di un intervento

medico al momento della prenotazione del viaggio sussistevano già e fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione. Se per le conseguenze di una operazione o di un intervento medico già pianificati al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguiti solo successivamente fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione.

3.2 **Disdetta da parte dell'organizzatore**

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

3.3 **Disposizioni delle autorità**

Se disposizioni delle autorità rendono impossibile lo svolgimento programmato del viaggio prenotato.

3.4 **Viaggi di affari, vacanze studio e corsi di formazione professionale durante le ferie**

I viaggi di affari, le vacanze studio (ad es. per corsi di lingua) e i viaggi per frequentare corsi di formazione professionale durante le ferie pagati dal datore di lavoro.

3.5 **Malattie psichiche**

Tutte le malattie psichiche, gli stati d'ansia, il dolore per la separazione e le malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni.

3.6 **Cure mediche**

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

4. **Obblighi in caso di sinistro**

4.1 Per poter usufruire delle prestazioni di AGA, quando si verifica l'evento assicurato, la persona avente diritto deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'organizzatore del viaggio, il locatore o l'organizzatore del corso e quindi denunciare per iscritto il sinistro (confronta anche punto I 8) alla AGA (confronta punto I 15).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 7, è necessario presentare alla AGA (confronta punto I 15) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- modulo di denuncia sinistro della Allianz Global Assistance

- conteggio delle spese di annullamento

- originaria conferma della prenotazione/ titoli di trasporto

- documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato di morte ecc.)

B **Ritardo del volo**

1 **Prestazioni assicurative/ Spese assicurate**

Se si perde una coincidenza aerea a causa di un ritardo di almeno sei ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea, AGA si assume le spese supplementari (spese alberghiere, spese per il cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di CHF 300 per singolo caso e ad un massimo di CHF 600 per ogni anno.

2 **Eventi non assicurati**

Se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3 **Obblighi in caso di sinistro**

3.1 Per poter usufruire delle prestazioni di AGA, qualora si verificasse un evento assicurato, la persona avente diritto deve denunciare immediatamente il sinistro (confronta anche punto I 8) alla AGA (confronta punto I 15). Tale denuncia deve essere fatta in forma scritta e al momento del rientro nel paese di domicilio permanente.

3.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 7, è necessario presentare alla AGA (confronta punto I 15) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- prova del ritardo della compagnia aerea;
- biglietto aereo in originale;
- giustificativi delle spese aggiuntive sostenute in originale.

C **Bagaglio**

1 **Campo di validità territoriale**

L'assicurazione è valida per la durata concordata in tutto il mondo al di fuori del luogo di residenza fissa della persona assicurata.

2 **Prestazioni assicurative/ Spese assicurate**

2.1 La somma assicurata ammonta al massimo a CHF 4000 per singolo caso. Il limite annuale totale è di CHF 8000.

- 2.2 In caso di danno totale o di perdita totale, viene rimborsato il valore di rimpiazzo a suo tempo delle cose assicurate. Qualora esso sia inferiore nel momento in cui si è verificato il sinistro, viene pagato quest'ultimo.
- 2.3 Per le attrezzature per filmati, fotografie e video, nonché per gli sci, gli snowboard e le biciclette viene rimborsato il valore corrente. Per valore corrente si intende il valore a nuovo (oggetto uguale, nuovo) con la detrazione del 20% annuale a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).
- 2.4 Per i supporti video, dati, immagini e audio viene rimborsato il valore materiale.
- 2.5 I costi per la riparazione di oggetti danneggiati sono limitati al valore corrente.
- 2.6 I graffi e le abrasioni sulle biciclette vengono rimborsati fino ad un importo massimo di CHF 200.
- 2.7 In caso di rapina di valori (confronta punto I 11.5), il risarcimento massimo è di CHF 500 e per i documenti di trasporto (biglietti ferroviari, aerei, ecc.) al massimo di CHF 1000.
- 2.8 In caso di consegna ritardata di sei o più ore da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 11.4), il rimborso per gli acquisti necessari e le spese di noleggio è limitato al massimo a CHF 300, limite annuale CHF 600.
- 2.9 Per i documenti personali e di veicoli, come pure per le chiavi le spese sono limitate a quelle necessarie per ottenere un duplicato.
- 2.10 Per i souvenir il rimborso massimo è di CHF 100.

3 Oggetti assicurati

- 3.1 È assicurato il bagaglio di viaggio della persona assicurata comprensivo dei souvenir acquistati in viaggio, cioè tutti gli oggetti di uso personale portati con se in viaggio o affidati ad una azienda di trasporti pubblici per il trasporto (per le esclusioni confronta punto II C 5) e che appartengono alla persona assicurata.
- 3.2 Gli strumenti musicali, gli attrezzi sportivi, le biciclette, le carrozzine e i passeggini, i canotti e le imbarcazioni pieghevoli sono assicurati solo durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 11.4).

4 Eventi assicurati

- 4.1 Furto.
- 4.2 Rapina (furto sotto minaccia o uso della forza nei confronti della persona assicurata).
- 4.3 Danneggiamento o distruzione.
- 4.4 Perdita o danneggiamento durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 11.4).

- 4.5 Consegna ritardata da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto I 11.4).

5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati i danni a:

- veicoli a motore, navi, tavole da surf e velivoli con tutti i relativi accessori;
- cose di valore coperte da una assicurazione specifica;
- titoli, documenti ufficiali, documenti commerciali, documenti di trasporto e voucher, denaro contante nonché carte di credito e bancomat, francobolli (per le esclusioni confronta punto II C 2.7);
- hardware informatico (desktop, notebook, videoproiettori, accessori, palmari, iPod, iPad, tablet ecc.), telefoni cellulari e software di qualsiasi genere;
- oggetti di valore (confronta punto II C 7) lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o non chiuso a chiave);
- oggetti lasciati sopra un veicolo o durante la notte (dalle 22.00 alle 06.00) in o sopra un veicolo nel quale la persona assicurata non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merce, oggetti con valore artistico o collezionistico e attrezzi professionali;
- attrezzature per filmati, fotografie e video, gioielli e pellicce durante il trasporto con un mezzo pubblico finché si trovano sotto la responsabilità dell'azienda di trasporti pubblici;
- gli occhiali;
- non sono inoltre assicurati i danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o terroristici, disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- dolo o colpa grave;
- mancata osservanza del dovere di diligenza generalmente richiesta da parte della persona assicurata;
- spostamento, smarrimento e dimenticanza;
- abbandono o parcheggio di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti al di fuori della zona di influenza personale diretta della persona assicurata;
- tipo di custodia di oggetti di valore non adeguato al valore della cosa (confronta punto II C 7);
- fuoruscita di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
- influssi della temperatura e delle intemperie, usura o la natura intrinseca del bene;

- confisca da parte delle autorità o danneggiamento del collo o del suo contenuto da parte delle autorità.

7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore come pellicce, orologi, monili con o di metallo prezioso, pietre preziose o perle, apparecchiature fotografiche, video, audio con tutti i relativi accessori, quando non vengono portati addosso o utilizzati devono essere custoditi in un locale chiuso e non accessibile a tutti e all'interno del locale chiusi separatamente a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa.

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta a far confermare immediatamente e in modo dettagliato la causa, le circostanze e l'entità dell'evento:
 - 1 per i furti e le rapine dal posto di polizia più vicino al luogo del delitto;
 - 2 in caso di danneggiamento da parte dell'azienda di trasporti, dal terzo responsabile o dal responsabile del viaggio risp. dell'albergo;
 - 3 in caso di smarrimento o di consegna ritardata, da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Se lo smarrimento o il danneggiamento durante il trasporto da parte di un'azienda di trasporti pubblici (confronta punto II C 4.4) viene scoperto solo dopo la consegna a casa, il fatto deve essere denunciato per iscritto all'azienda di trasporti entro 2 giorni e deve essere confermato dall'azienda stessa.
- 8.3 L'entità del danno deve essere dimostrata mediante ricevute originali. Se ciò non è possibile, AGA può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere denunciato senza indugio per iscritto (confronta anche punto I 8) alla AGA (confronta punto I 15). La richiesta deve essere motivata e dimostrata. Oltre ai documenti elencati al punto I 5 è necessario presentare anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - verbale della polizia;
 - verbale di accertamento dei fatti;
 - ricevute e conferme.
- 8.5 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di AGA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta di AGA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

D Shop Garant

1 Durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa al momento dell'acquisto e dura 24 ore, compreso il trasporto nel luogo di destinazione definitivo ed inclusa una eventuale installazione.

2 Presupposti per la prestazione assicurativa

Prova che l'oggetto assicurato è stato pagato dall'assicurato con la carta principale oppure con la relativa seconda carta o carta per il partner valide (giustificativo di vendita o conteggio mensile della carta di credito).

3 Prestazioni assicurative/ Spese assicurate

- 3.1 Le prestazioni sono limitate a CHF 1000 per ogni sinistro.
- 3.2 In un periodo di tempo di 12 mesi le prestazioni sono limitate ad un massimo di CHF 5000.
- 3.3 Per le cose distrutte, rubate o rapinate, AGA ha la facoltà di scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- 3.4 Per le cose danneggiate, AGA ha la facoltà di scegliere se farle riparare o rimborsare i costi di riparazione necessari per un importo pari, però al massimo al prezzo di acquisto.
- 3.5 Per le cose che appartengono ad un paio o ad un completo, piume, ecc., la prestazione è limitata all'ammontare del prezzo di acquisto a condizione che gli oggetti non interessati dal danno non siano utilizzabili singolarmente o non siano sostituibili singolarmente.
- 3.6 Il rimborso per le cose per le cui acquisto è stata utilizzata la carta di credito solo parzialmente è limitato al relativo importo parziale.

4 Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti mobili per uso personale acquistati in misura di almeno il 50% da una persona assicurata mediante la carta di credito valida e a lei intestata, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata si trovasse o meno in viaggio.

5 Eventi assicurati

- 5.1 Distruzione o danneggiamento delle cose assicurate.
- 5.2 Danneggiamento durante il trasporto verso il luogo di destinazione definitivo.

6 Oggetti non assicurati

- 6.1 Denaro contante, assegni, traveller's cheques, tutti gli altri titoli, biglietti di ingresso e cedole.
- 6.2 Animali e piante.
- 6.3 Generi di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, articoli cosmetici, ecc.
- 6.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose se non correttamente indossati risp. utilizzati o portati con sé sotto la custodia personale del titolare della carta di credito.
- 6.5 Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- 6.6 Cose acquistate mediante un utilizzo fraudolento o abusivo della carta di credito.

7 Eventi non assicurati

- 7.1 Normale usura.
- 7.2 Difetti di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa.
- 7.3 Errore di utilizzo.

8 Esclusione di casi di garanzia

La copertura assicurativa non vale per i danni per i quali deve rispondere contrattualmente un terzo in qualità di produttore, venditore o incaricato della riparazione.

9 Obblighi in caso di sinistro

- 9.1 Il sinistro deve essere comunicato senza indugio telefonicamente o per iscritto alla AGA (confronta punto I 15).
- 9.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 7, è necessario presentare alla AGA anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - giustificativo originale dell'acquisto dal quale siano desumibili il prezzo di acquisto ed il giorno dell'acquisto;
 - la relativa ricevuta dell'acquisto con carta di credito o una copia dell'estratto conto mensile della carta di credito;
 - coinvolgimento di terzi (anche compagnie di assicurazioni) per lo stesso danno;
 - altre informazioni utili per la determinazione del rimborso.
- 9.3 Un danno dovuto a incendio, esplosione, furto con scasso oppure vandalismo deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dal momento della scoperta. Su richiesta deve essere presentato il verbale della polizia.
- 9.4 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di AGA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta di AGA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

E Spese di cura all'estero

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone elencate al punto I 1 a condizione che non abbiano ancora compiuto l'80° anno di età.

2 Campo di validità territoriale / Durata della protezione assicurativa

- 2.1 La protezione assicurativa è valida per tutta la durata del contratto in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e del paese in cui gli assicurati hanno il loro domicilio permanente.
- 2.2 Le spese mediche e ospedaliere all'estero vengono pagate fino a 90 giorni oltre la durata del contratto di assicurazione, a condizione che la malattia o l'infortunio si siano verificati durante il periodo assicurato.

3 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

AGA eroga le prestazioni come assicurazione subordinata rispetto alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) fino ad un importo massimo di CHF 250 000 per persona per i ricoveri ospedalieri e i trattamenti ambulatoriali non coperti completamente da tali assicurazioni. In caso di infortunio o malattia secondo quanto previsto al punto II E 4, AGA si assume le spese per le prestazioni mediche qui di seguito elencate nel relativo paese di soggiorno, a condizione che ciò sia necessario ed economicamente conveniente e che siano state prescritte da un medico o da un dentista patentato risp. da una persona con la relativa autorizzazione aziendale:

3.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia

L'assicurazione delle spese di cura all'estero si accolla le spese di cura ospedaliere e ambulatoriali generatesi in seguito a infortunio o malattia durante un viaggio privato o un soggiorno privato all'estero e non coperte dalle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il

proprio domicilio permanente) e da eventuali assicurazioni supplementari (è esclusa la partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie obbligatoria):

- terapie inclusi i farmaci;
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni di cura in istituzioni sorvegliate presenti nella lista di istituzioni tenuta da AGA (a questo scopo deve essere presentata preventivamente alla AGA una domanda per la relativa valutazione);
- trattamento da parte di chirurghi con abilitazione statale;
- noleggio di ausili medici;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.;
- riparazione o sostituzione di ausili medici se danneggiati in seguito ad un infortunio che necessita di cure mediche;
- trasporto nell'ospedale più vicino adatto alle cure;
- cure dentistiche in seguito ad un infortunio fino ad un massimo di CHF 3000.

3.2 Limitazioni delle prestazioni

Se non esiste alcuna copertura dell'assicurazione malattie e/o della LAINF o coperture del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente, AGA rimborsa solo il 50% delle spese ospedaliere e ambulatoriali complessive dimostrate, se dovute a malattia o infortunio. In tal caso non verranno erogate ulteriori prestazioni.

4 Eventi assicurati

4.1 Infortuni

- 1 Per infortunio si intende l'influsso dannoso improvviso e non intenzionale di un fattore esterno inusuale sul corpo umano.
- 2 Sono parificati agli infortuni, se non riconducibili chiaramente ad una malattia o ad una degenerazione: gli stiramenti, gli strappi muscolari e tendinei, gli avvelenamenti, le irritazioni e lesioni dovute a ingestione o inalazione involontaria di sostanze o liquidi tossici o corrosivi, gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni e i danni alla salute causati dai raggi ultravioletti (esclusione: scottature solari).

4.2 Malattie

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute indipendente dalla volontà della persona assicurata che richieda cure mediche e non sia conseguenza di un infortunio.

5 Spese / Eventi non assicurati

- 5.1 Gli infortuni e le malattie già presenti prima dell'inizio della copertura assicurativa e le loro conseguenze, complicazioni, aggravamenti o ricadute, in modo particolare le malattie croniche o ricorrenti, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero già note alla persona assicurata al momento dell'inizio della copertura assicurativa.
- 5.2 La diagnosi e il trattamento di malattie dei denti e della mandibole.
- 5.3 La diagnosi e il trattamento di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché delle malattie nervose o psichiche.
- 5.4 La diagnosi ed il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 5.5 Le visite ginecologiche, pediatriche o di controllo (checkup).
- 5.6 I farmaci profilattici, i sonniferi, i tranquillanti, le vitamine e il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 5.7 La gravidanza, l'aborto e il parto, nonché le eventuali complicazioni o conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 5.8 Gli infortuni alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 5.9 Gli infortuni riportati facendo paracadutismo o pilotando aerei e aerei e aerei per il volo.
- 5.10 Infortuni occorsi durante lo svolgimento di una attività artigianale.
- 5.11 Gli infortuni riportati durante il servizio militare all'estero.
- 5.12 I massaggi e i trattamenti «benessere», nonché le operazioni di chirurgia estetica.
- 5.13 Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

6 Garanzia dell'assunzione delle spese

AGA presta garanzia dell'assunzione delle spese, nell'ambito della presente assicurazione e in via subordinata alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e ad eventuali assicurazioni supplementari, per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata resta debitrice nei confronti dei fornitori delle prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali in loco. Per approvazioni di spesa chiamate il numero +41-44-283 35 80 (24 ore su 24).

7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 La AGA deve essere informata senza indugio per iscritto subito dopo il verificarsi dell'evento (confronta punto I 15).
- 7.2 La persona assicurata, su richiesta di AGA e a sue spese, deve sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica del medico della società.
- 7.3 Oltre ai documenti elencati al punto I 7, è necessario presentare anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - certificato medico dettagliato;
 - giustificativi relativi alle spese mediche, per farmaci e ospedaliere, nonché le ricette mediche in originale.

F Interruzione del viaggio

1 Prestazioni assicurative

La somma assicurata è limitata a CHF 5000 per le persone singole e a CHF 15 000 per le famiglie.

2 Eventi assicurati / Spese assicurate

2.1 Prestazioni per il viaggio di ritorno

1 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare

Se una persona prossima o un familiare che partecipante al viaggio viene rimpatriato nel luogo di residenza oppure deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato e la persona assicurata sarebbe costretta a proseguire da sola il viaggio, AGA, sulla base di una telefonata, organizza e paga il viaggio di ritorno extra della persona assicurata (confronta punto II F 4.1).

2 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso a casa di una persona prossima

Se a casa una persona prossima si ammala, si infortuna gravemente (confronta punto I 11) o muore, AGA, sulla base di una telefonata, organizza e paga (confronta punto II F 4.1) il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

3 Ritorno anticipato per altri importanti motivi

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

4 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie

Se disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie nella destinazione del viaggio rendono impossibile in modo dimostrabile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

5 Viaggio di ritorno per avaria del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (confronta punto I 11.4) non è più disponibile a causa di un guasto o di un incidente e pertanto non è garantita la prosecuzione del viaggio secondo il programma, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non vengono considerati avarie. Non sussiste alcun diritto in caso di avaria o incidente di veicoli privati guidati personalmente o utilizzati come passeggeri per il viaggio.

2.2 Rimborso delle spese di viaggio

1 Rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere prima del tempo il viaggio a causa di un evento assicurato o se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere prima del tempo il viaggio per questo ragione, AGA le rimborsa le spese per la parte del viaggio non utilizzata sotto forma di quota proporzionale rispetto al prezzo del pacchetto. Non vi è alcun rimborso delle spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione viene meno nel caso in cui, in base all'assicurazione supplementare, sussista il diritto alla ripetizione del viaggio.

2 Spese impreviste in caso di viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o viaggio di ritorno ritardato

Se in seguito ad un evento assicurato si rende necessario effettuare spese impreviste, AGA si assume tali costi aggiuntivi fino ad un massimo di CHF 500 per persona.

3 Spese di viaggio aggiuntive in caso di rientro anticipato o posticipato

Se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere il viaggio prima del tempo oppure

posticipare il viaggio di ritorno, AGA rimborsa le spese aggiuntive per il rientro anticipato o posticipato. La protezione assicurativa copre solamente le spese per il cambiamento della registrazione; sono esclusi dalla protezione assicurativa le spese per il cambiamento della classe, «upgradings» e/o prestazioni supplementari come p.e. posto a sedere speciale, ecc.

3 Eventi non assicurati

3.1 Mancanza di autorizzazione da parte della centrale emergenze AGA

Se la centrale emergenze AGA non ha dato la propria autorizzazione in anticipo alle prestazioni relative al viaggio di ritorno secondo quanto previsto dai punti II F 2.1.1 – II F 2.1.5.

3.2 Interruzione da parte dell'organizzatore

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta o se è tenuto ai sensi di legge ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

3.3 Cure mediche

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 Il danno deve essere denunciato senza indugio nel momento in cui si verifica l'evento alla AGA (confronta punto I 15).

Tel. +41-44-283 38 05

Fax +41-44-283 31 07

In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero +41-44-283 35 80 (24 ore su 24).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto I 7, è necessario presentare alla AGA (confronta punto I 15) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- originaria conferma della prenotazione/ titolo di trasporto;
- documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, rapporto di polizia);
- ricevute di spese/costi aggiuntivi straordinari in originale.

Panoramica delle prestazioni assicurative

- Persone assicurate
- Titolare della carta principale
 - Coniuge convivente nella stessa economia domestica o persona convivente in una relazione simile al matrimonio
 - Figli conviventi nella stessa economia domestica fino al compimento del 25° anno d'età

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma d'assicurazione (massima)		
Annullamento	Assunzione delle spese d'annullamento in caso di mancata partenza a causa di un evento assicurato (malattia o infortunio gravi, ecc.)	Singola persona per caso/anno	CHF	5 000
		Famiglie per caso/anno	CHF	15 000
Ritardi aerei	Perdita del volo di coincidenza (a causa di un ritardo di almeno 6 ore imputabile alla prima compagnia aerea)	per ogni caso all'anno	CHF	300
			CHF	600
Bagaglio	Furto, perdita, danneggiamento e distruzione del bagaglio	per ogni caso all'anno	CHF	4000
			CHF	8000
Shop Garant ¹⁾	Consegna ritardata da parte di un'azienda di trasporti pubblici	per ogni caso all'anno	CHF	300
			CHF	600
Shop Garant ¹⁾	Distruzione o danneggiamento di merce acquistata con la carta di credito	per ogni caso all'anno	CHF	1000
			CHF	5000
Spese di cura all'estero	Assunzione dei costi non coperti dall'assicurazione malattie o contro gli infortuni, in caso d'improvvisa malattia o infortunio all'estero	per ogni caso	CHF	250 000
Interruzione del viaggio	Organizzazione e pagamento del viaggio di ritorno nonché rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata, in seguito a un evento assicurato	Singola persona per caso/anno	CHF	5000
		Famiglie per caso/anno	CHF	15 000

¹⁾ Presupposti per la copertura assicurativa: pagamento dell'oggetto assicurato per almeno il 50% con la carta principale oppure con la relativa seconda carta o una carta per il partner.

